

**Legge regionale 21 dicembre 1979, n. 102 (BUR n. 64/1979)
(Novellazione)**

**PROROGA PER L'ANNO 1980 DELLA LEGGE REGIONALE 5
GENNAIO 1978, N. 4 "INTEGRAZIONE DEI COMPENSI AI
COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SANITARIE PER
L'ACCERTAMENTO DELLA INVALIDITA' CIVILE AI SENSI
DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118".**

Art. 1

Le commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile ai sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118 sono autorizzate a eccedere per l'anno 1980 il numero di sedute massimo previste dal DPR 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 2

Ai componenti delle commissioni per l'accertamento dell'invalidità civile spetta il gettone di presenza integrato dell'importo di L. 5.000 per seduta e di L. 1.000 per ogni soggetto visitato.

Art. 3

All'onere di cui alla presente legge, previsto in Lire 50.000.000 annue, per l'anno finanziario 1980 si farà fronte con lo stanziamento previsto per il funzionamento delle commissioni invalidi civili.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.